

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 43

Adunanza 22 ottobre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SCARMAGNO - VARIANTE PARZIALE  
N. 1 AL PRGC - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1396 - 208826/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI, MARIA PIA BRUNATO e BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

**Premesso** che i dati essenziali del Comune di Scarmagno sono:

**socioeconomici e urbanistici:**

- superficie: 796 ha a carattere collinare;
- popolazione: 709 ab. (al 1999);
- trend demografico: in flessione negli ultimi vent'anni (815 ab. al 1981, 776 ab. al 1991);
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dall'autostrada Torino-Aosta, dalla S.P. 63 di Colletterto Giacosa e dalla S.P. 82 di Montalenghe;
- risulta compreso nel Sub-ambito di Ivrea, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale del P.T.C., è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva, nella categoria delle *Coerenze reticolari indotte*;

- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile; (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC);

**pianificazione urbanistica:**

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con delibera di G.R. n. 55-6648 del 03/06/1991;
- ha adottato il Progetto Definitivo della 1ª Variante Strutturale al PRGC (deliberazione C.C. n. 18 del 14/11/2001);
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 12 del 08/08/2002, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al suddetto PRGC, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 14/08/2002 (pervenuto il 16/08/2002), per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

**Preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il PRGC vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 12/2002 di adozione, connesse all'esigenza di aderire alla richiesta della Olivetti Multiservice s.p.a., proprietaria dell'area individuata dal vigente PRGC come P1 - area per impianti produttivi esistenti confermati, sulla quale è localizzato il complesso industriale Olivetti - in relazione alla possibilità di poter monetizzare la dotazione di aree da dismettere al Comune per attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi. Tale possibilità, nel vigente PRGC, è ammessa - fatta salva la quota parte di parcheggi, pari al 50% di quella totale, che deve comunque essere garantita - per tutte le aree produttive, ad eccezione della suddetta area P1;

**Rilevato** che la variante in oggetto modifica l'art. 19 delle N.T.A. del PRGC vigente, eliminando il comma che esclude l'area P1 dalla possibilità di monetizzare la dotazione di aree da dismettere al Comune per attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi;

**Dichiarato** che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;**

**Preso atto** che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune.

**Vista** l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 20/09/2002;

**Evidenziato** che, con separato provvedimento, vengono proposte osservazioni in ordine:

- 1) alla necessità di valutare attentamente la sostenibilità ambientale della Variante in oggetto attraverso gli opportuni approfondimenti di carattere ambientale previsti dall'art. 20 della L.R. 40/98, considerato che, attraverso le modifiche introdotte, sarà ammesso modificare, in riduzione, l'attuale rapporto ottimale tra aree verdi e aree edificate, producendo una conseguente riduzione delle valenze paesaggistiche e ambientali dell'insediamento industriale Olivetti;
- 2) alla necessità di verificare se, a seguito della modifica al PRGC sopradescritta, che comporta una riduzione dell'offerta di aree per servizi, siano garantite le quantità minime previste dalla L.R. 56/77;
- 3) alla necessità, per rendere operabili le modifiche introdotte con la variante parziale in oggetto, di assumere una Variante "in itinere" alla Variante Strutturale n. 1;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 al PRGC del Comune di Scarmagno, adottato con deliberazione del C.C. n. 12 del 08/08/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Scarmagno la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso